

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis
n. 16**

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore GINETTI)

approvata nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA DI
SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI PER IL PERIODO
2017-2020 E MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) n. 1303/2013 E
(UE) n. 1305/2013 (COM(2015) 701)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2016
—————

La Commissione, esaminato l'atto,

premessi che:

– la maggior parte delle economie dell'Unione europea continuano ad essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere gli squilibri macroeconomici che si sono manifestati in passato e molte di esse devono far fronte a una bassa crescita potenziale. In molti casi questo è dovuto anche al rinvio o all'inadeguatezza delle riforme strutturali nelle economie interessate. L'Unione ha annoverato l'attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza;

– le riforme devono essere ben strutturate, disciplinate e attuate in modo efficace. Non basta adottare una legislazione appropriata ma occorre attuarle in modo efficace, affrontando i problemi strutturali delle pubbliche amministrazioni (competenze, mobilità, incentivi, modifica dei metodi di lavoro e così via) e le sfide socioeconomiche;

– il ruolo dell'assistenza tecnica (AT) può svolgere un ruolo determinante per sostenere l'aggiustamento economico. L'esperienza acquisita in passato con l'assistenza tecnica fornita a Cipro e alla Grecia, che ha riguardato quasi tutti i settori pubblici, permette di trarre utili insegnamenti per il futuro riguardo alla potenziale estensione del supporto tecnico della Commissione europea a tutti gli Stati membri. L'intenzione della proposta è quindi quella di prevedere l'estensione del supporto tecnico a tutti gli Stati membri che lo richiedono, così permettendo agli Stati membri di beneficiare di sostegno per affrontare le carenze relative all'elaborazione e all'attuazione delle riforme istituzionali, strutturali e amministrative, riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale o l'applicazione e l'attuazione inadeguate della normativa UE;

considerato che:

– la proposta istituisce un Programma di sostegno alle riforme strutturali per gli anni 2017-2020, al fine di rafforzare la capacità globale degli Stati membri di preparare e attuare riforme istituzionali, strutturali e amministrative volte a stimolare la crescita, attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione europea, nella misura in cui gli Stati membri in questione chiedano il supporto dell'Unione a tal fine (articolo 4);

– il supporto previsto dal Programma è fornito dalla Commissione solo su richiesta di uno Stato membro ed è previsto per sostenere: i) l'attuazione delle riforme nell'ambito dei processi di *governance* economica,

in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per Paese formulate in sede di semestre europeo, e di altre azioni connesse all'attuazione della normativa UE; *ii*) le riforme associate all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione; *iii*) le riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri per garantire la sostenibilità degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro;

– la dotazione finanziaria del programma ammonta ad un massimo di 142,8 milioni di euro (articolo 9) per quattro anni, che saranno detratti dalle risorse destinate all'assistenza tecnica fornita su iniziativa della Commissione europea nell'ambito dei Fondi SIE (articolo 91, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013) e del sostegno allo sviluppo rurale (articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). La dotazione finanziaria potrà essere integrata da stanziamenti aggiuntivi provenienti da tutti gli Stati membri (articolo 10);

rilevato che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta, il sostegno alle riforme avverrà in settori specifici connessi alla competitività, alla crescita, all'occupazione e agli investimenti;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la proposta si basa sull'articolo 175, terzo comma, e 197, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare questi articoli del Trattato, operando in combinato disposto, permettono di adottare un approccio globale per l'elaborazione di un programma dell'Unione volto a sostenere la capacità e l'impegno delle autorità nazionali degli Stati membri in termini di attuazione di riforme volte a stimolare la crescita.

Più in particolare gli obiettivi del presente regolamento, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione e quindi sono conformi al principio di sussidiarietà. Inoltre, la proposta è conforme al principio di proporzionalità enunciato, in quanto la portata del sostegno verrebbe concordata con lo Stato membro interessato.

È solo in tale contesto, è cioè solo qualora vi sia la richiesta espressa di uno Stato membro, conformemente alla sua prassi costituzionale, che il supporto alla «capacità amministrativa» degli Stati membri, che deriverebbe dall'adozione dei programmi previsti dalla proposta in esame, sarebbe legittimo sotto il profilo della base giuridica e giustificato in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

– considerato che l'obiettivo generale della proposta di regolamento è di contribuire alle riforme strutturali, istituzionali e di rafforzare la capacità amministrative negli Stati membri, «anche attraverso un'assi-

stenza per l'uso efficiente ed efficace dei Fondi dell'Unione», in coordinamento e complementarietà con gli altri programmi e strumenti dell'Unione, si ritiene debba essere maggiormente specificato il funzionamento del meccanismo di coordinamento e la modalità operativa di raccordo anche con le autorità responsabili della programmazione e attuazione dei diversi Fondi anche ai fini delle eventuali modifiche ai Piani operativi e all'Accordo di partenariato, nonché per la predisposizione dei *reporting* strategico e ordinario della Commissione al Consiglio e al Parlamento e degli Stati membri sullo stato di attuazione dei Fondi SIE e sul relativo contributo alla strategia Europa 2020;

– il supporto al miglioramento della «capacità amministrativa» che deriverebbe dall'adozione dei programmi previsti dalla proposta in esame andrebbe coordinato con i Piani di rafforzamento della capacità amministrativa, previsti dai programmi operativi per la programmazione dei fondi strutturali 2017-2020;

– si ritiene opportuno indicare in che modo tale proposta di regolamento si inquadra nell'ambito dell'iniziativa «Legiferare meglio» nel processo di semplificazione delle regole sull'uso dei Fondi europei;

– si ritiene opportuno infine che una eventuale richiesta dello Stato italiano di attivare il Programma di sostegno di cui alla proposta in esame debba essere accompagnata da un atto di indirizzo delle due Camere.